

S.1999/19

R G 621/16

non. 1051119

R & D.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli – Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei magistrati:

dott. Paolo Celentano

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Consigliere

dott. Michelangelo PetruzzIELLO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12.8.2015 e contraddistinta dal n. 1760/2015, iscritto al n. 621/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari

TRA

Giuseppe (c.f. F), in proprio e quale legale rappresentante p.t. di Rete Service S.R.L. (, nonché Getri S.R.L. in liquidazione (c l), in persona del liquidatore, tutti rappresentati e difesi dall'avv.), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

APPELLANTI

Anna (c.f. A), Fabio (c.f.), Paolo (c.f. I), e Ales-

sandro (c.f. _____), tutti in qualità di eredi di Sebastiano (c.f. _____), deceduto in data 14.1.2018, nonché Antonio (c.f. _____), rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Fusco (c.f. _____) e Elvira Pancari (c.f. PNCLVR80P66A783E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

APPELLATI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 3.12.2008 Sebastiano _____ ed Antonio _____ convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Giuseppe _____ e le società Rete Service S.R.L. e Getri S.R.L. domandandone la condanna alla restituzione della somma pari a 292.000,00 € che essi avevano versato in loro favore in esecuzione di un contratto da ritenersi risolto per inadempimento dei convenuti.

Gli attori assumevano che Giuseppe _____ in qualità di legale rappresentante della Rete Service S.R.L., aveva chiesto loro di finanziare la sua attività di accertamento e liquidazione di tributi ed entrate di Comuni e Province, dietro promessa di una loro partecipazione ad una futura e più grande società che il _____ aveva intenzione di costituire. Aggiungevano di aver versato al _____ in esecuzione di questo accordo, tra il 2005 ed il 2006, somme ed acconti a più riprese, fino a raggiungere l'ammontare summenzionato di 292.000,00 €, ma erano in seguito venuti a conoscenza della costituzione della Getri S.R.L. nel giugno del 2006 e della cessione, avvenuta tra l'aprile ed il giugno del 2008, delle quote di questa società alle figlie del _____ ed a terzi, il tutto in spregio degli accordi pregressi nonché delle numerose rimostranze seguite da inconcludenti rassicurazioni del _____

Si costituivano Giuseppe [redacted] Rete Service S.R.L. e Getri S.R.L., eccependo il difetto di legittimazione passiva della Getri S.R.L. e resistendo nel merito alla domanda.

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Benevento, dopo aver preliminarmente dichiarato la sussistenza della legittimazione passiva della Getri S.R.L. (sul rilievo che nel suo patrimonio era confluita la somma oggetto della domanda di restituzione), accoglieva la domanda, sulla base della non contestata esistenza dell'accordo tra le parti - in virtù del quale Sebastiano [redacted] ed Antonio [redacted] sarebbero dovuti subentrare nella costituenda società Getri S.R.L. come contropartita per il versamento di 292.000,00 € da loro effettuato in favore di Giuseppe [redacted] e della Rete Service S.R.L. - e delle risultanze istruttorie ottenute con l'escussione dei testi, ritenute adeguate a provare che l'inadempimento, rappresentato dalle numerose scuse e dai reiterati rinvii a recarsi innanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione delle quote societarie, dovesse essere imputato ai convenuti e non, come da questi ultimi eccepito, agli attori.

3. Avverso questa sentenza Giuseppe [redacted] Rete Service S.R.L. e Getri S.R.L. hanno proposto appello, articolando tre motivi di doglianza.

Si sono costituiti Sebastiano [redacted] ed Antonio [redacted] contestando le ragioni dell'impugnazione.

Il processo, dichiarato interrotto all'udienza del 23.1.2018 *ex art.* 300, comma 4, c.p.c. in seguito al dichiarato decesso di Sebastiano [redacted] è stato, con ricorso depositato il 18.4.2018, riassunto dagli appellanti.

Si sono quindi costituiti Anna [redacted] Fabio [redacted] Paolo [redacted] ed Alessandro [redacted] in qualità di eredi di Sebastiano [redacted] insistendo nell'accoglimento delle originarie conclusioni.

4. Con il primo motivo di appello viene riproposta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Getri S.R.L., lamentandosene l'erroneo rigetto da parte del primo Giudice. Gli appellanti insistono nell'evidenziare l'estraneità di quest'ultima alla vicenda sostanziale, in ragione della sua terzietà rispetto al contratto stipulato dalle altre parti e di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Sottolineano che il contratto era intercorso tra gli originari attori da un lato ed il [redacted] e la Rete Service S.R.L. dall'altro, che la Getri S.R.L. non era stata ancora costituita al tempo dei versamenti e che l'afflusso delle somme di denaro pagate dagli appellati nel patrimonio della Getri S.R.L. non la rendeva debitrice in luogo o in aggiunta a coloro che le avevano effettivamente incassate. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato a loro imputabile la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale avrebbe errato, in particolare, nel considerare dirimente la circostanza, emersa agli esiti della prova testimoniale, che non si era pervenuti alla stipula dell'atto di cessione a causa dell'atteggiamento del [redacted] e delle società che rappresentava ed amministrava, i quali avevano in assenza di valide giustificazioni reiteratamente rinviato l'appuntamento presso il notaio, non onorando in questo modo gli accordi pregressi e pregiudicando l'interesse delle controparti ad entrare nella nuova società. Secondo gli appellanti questo non potrebbe qualificarsi come "grave inadempimento", in quanto l'accordo intercorso tra le parti non prevedeva alcun termine per l'adempimento; Giuseppe [redacted] inoltre, sostiene di aver più volte contattato Sebastiano [redacted] ed Antonio [redacted] per la formale cessione delle quote, senza, però, avere riscontri. Ciò è, secondo l'appellante, provato dalla deposizione di un teste di parte attrice, Anna Autolitano (moglie del [redacted] che aveva ammesso che *"in una occasione siamo stati contattati per andare dal notaio, ma sono stati richiesti altri soldi"*; da

questa affermazione – e da una relazione inviata dal [redacted] il 15.1.2007 agli odierni appellati – si evince la volontà di quest'ultimo di adempiere alla propria obbligazione e che la mancata stipulazione dell'atto di cessione è derivata dal rifiuto delle controparti di concludere l'operazione per evitare di sostenere le spese notarili che, come noto, sono a carico della parte cessionaria. L'inadempimento, in altri termini, sarebbe imputabile agli appellati.

Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi; il primo Giudice ha ritenuto "*chiare, circostanziate e concordanti*" quelle di parte attrice ed, al contrario, "*estremamente generico*" quanto dichiarato dai testi di parte convenuta. Ciò, oltre a non apparire condivisibile, è altresì contraddittorio, in considerazione del fatto che la circostanza dalla quale si evincerebbe l'imputabilità dell'inadempimento al rifiuto degli appellati è stata riferita sia da un teste di parte convenuta, Carmela Davia Moscato, sia da uno di parte attrice, Anna [redacted] trattandosi, inoltre, delle mogli rispettivamente di Giuseppe [redacted] e di Sebastiano [redacted] il Tribunale avrebbe dovuto attribuire alle loro deposizioni il medesimo valore probatorio. Ciò dimostra, secondo gli appellanti, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

5. E' opportuno esaminare in via prioritaria i motivi - secondo e terzo - relativi alla contestata riconducibilità dell'inadempimento alla condotta degli appellanti, posponendo lo scrutinio del primo, che concerne invece la sua attribuibilità anche alla Getri S.R.L.

5.1. Occorre anzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'accordo – la cui esistenza il Tribunale ha correttamente ritenuto incontestata – stipulato verbalmente tra il [redacted] e la Rete Service S.R.L., da un lato, ed il [redacted] ed il Picierno, dall'altro.

Sia le parti appellanti che quelle appellate concordano sul fatto che il predetto

accordo avesse ad oggetto l'esecuzione di prestazioni di finanziamento da parte di Sebastiano _____ ed Antonio _____ in favore della Rete Service S.R.L. e Giuseppe _____ e la corrispondente promessa di quest'ultimo di far partecipare i due finanziatori ad una futura società che quest'ultimo aveva intenzione di costituire. In altri termini, le parti si erano obbligate a concludere future cessioni di quote della costituenda Getri S.R.L. in favore del _____ e del _____ i quali sarebbero così subentrati, grazie ai finanziamenti precedentemente erogati, ai soci della predetta società. Si tratta, pertanto, di un contratto preliminare di cessione di quote sociali, che, seppur manchevole della forma scritta ed in apparente contrasto sia con l'art. 2470 c.c. (che prevede il deposito entro 30 giorni dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione, con sottoscrizione autenticata ed a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese), sia con il principio generale sancito dall'art. 1351 c.c., per cui *"il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo"*, deve comunque reputarsi valido (del che, peraltro, non dubitano neanche le parti, che non hanno svolto al riguardo alcuna deduzione o lamentela).

Ed infatti, occorre distinguere tra scrutinio di "validità" e scrutinio di "opponibilità" del negozio traslativo: l'art. 2470 c.c. disciplina esclusivamente quest'ultimo aspetto, ovvero l'opponibilità della cessione delle quote alla società, dovendosi applicare, riguardo invece ai rapporti tra le parti, il principio generale della libertà di forme in materia contrattuale - ricavabile *a contrariis* dal combinato disposto degli artt. 1325, n. 4), e 1350 c.c. - per cui è il mero consenso liberamente manifestato a produrre l'effetto traslativo (così Cass. n. 23203 del 2013, nonché Cass. n. 22984 del 2014, secondo cui *"il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla so-*

cietà e non per la validità o la prova dell'accordo”).

Affermata la validità generale del contratto di cessione di quote sociali di una S.R.L. in difetto della forma solenne e del contratto preliminare presupposto, in virtù del principio *ex art. 1351 c.c.*, è opportuno rammentare che l'accordo di cui si discorre nel caso di specie aveva ad oggetto la cessione di quote di una società a responsabilità limitata non ancora costituita, da alcuni ritenuta inammissibile in virtù del richiamo contenuto nell'*art. 2463 c.c.* (norma rientrante nella disciplina delle società a responsabilità limitata) all'*art. 2331 c.c.*, che prevede, nel suo ultimo comma, il divieto di emissione di azioni nel periodo antecedente all'iscrizione di una S.p.A. nel registro delle imprese.

Tuttavia, neanche quest'ulteriore indagine evidenzia profili di invalidità del rapporto contrattuale, dovendosi richiamare il principio di diritto – espresso dalla Suprema Corte sull'applicabilità in via analogica della norma summenzionata, prevista in materia di S.p.A., anche alle S.R.L., e ciò in ragione del richiamo alla medesima contenuto nell'*art. 2463, terzo comma, c.c.* – secondo il quale *“ai sensi degli artt. 2331 e 2463 cod. civ., è lecita la conclusione di un contratto preliminare di compravendita delle quote di una società a responsabilità limitata, ancor prima dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, in quanto, da un lato, il divieto di emissione delle azioni non impedisce il trasferimento della partecipazione sociale, secondo le regole della cessione del contratto, restando precluse, in tale periodo, soltanto quelle forme di negoziazione che presuppongono la cartolarizzazione della partecipazione; mentre, dall'altro lato, tale ultimo divieto comunque resta inapplicabile al tipo s.r.l., nonostante la genericità del richiamo all'art. 2331 cod. civ. contenuto nell'art. 2463, terzo comma, cod. civ., atteso che l'art. 2468 cod. civ. esclude espressamente l'emissione di titoli rappresentativi della partecipazione sociale e l'offerta degli stessi*

al pubblico quali prodotti finanziari, che costituiscono i presupposti per l'applicabilità del divieto medesimo” (così Cass. n. 12712 del 2012).

5.2. Ricostruiti i profili giuridici della vicenda, è opportuno procedere alla congiunta disamina del secondo e del terzo motivo di appello.

Essi sono entrambi palesemente infondati.

Dall'esame delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, emerge con chiarezza l'ascrivibilità dell'inadempimento al [redacted] ed alla Rete Service S.R.L. Esso si è sostanziato non tanto – come invece ritenuto dal Tribunale – nei reiterati rinvii della convocazione dei promissari acquirenti innanzi al notaio per la stipula dell'atto di cessione, quanto nell'aver ceduto, tra l'aprile ed il giugno del 2008, le quote sociali della Getri S.R.L. alle figlie del [redacted] ed a terzi (nello specifico a Cecilia [redacted] Antonella [redacted] Giuseppe Monaco e Giuseppa Molierno), palesemente violando gli obblighi assunti con il contratto preliminare di cessione di quote e pregiudicando gli interessi dei contraenti Sebastiano Labagnara ed Antonio [redacted]

Peraltro, quest'inadempimento ha avuto carattere definitivo.

Dalla lettura della visura storica della Getri S.R.L., prodotta dagli appellati in primo grado, risulta che i trasferimenti delle quote sociali effettuati nel 2008 da Giuseppe [redacted] e da Rete Service S.R.L. in favore dei cessionari summenzionati hanno riguardato l'intero capitale sociale della Getri, pari ad 820.000,00 €. Nello specifico, con la prima compravendita dell'8.4.2008 la Rete Service, allora titolare di una quota di partecipazione pari ad 800.000,00 €, cedeva parte della sua quota pari a 180.000,00 € a Giuseppe Monaco ed altra parte equivalente a Giuseppa Molierno; con la seconda compravendita del 29.5.2008 la stessa Rete Service cedeva l'intera quota rimanente, pari a 440.000,00 €, a Cecilia [redacted] e ad Antonella [redacted] nella misura di 220.000,00 € ciascuna; nella stessa data, Giu-

seppe cedeva la sua quota di partecipazione pari a 20.000,00 € alle figlie Cecilia ed Antonella nella misura di 10.000,00 € ciascuna.

Le cessioni di quote pregiudizievoli degli interessi dei contraenti e si traducono, pertanto, in un inadempimento definitivo oltre che grave, perché rappresentano il venir meno dell'accordo oggetto del contratto preliminare.

Ed è priva di rilievo la circostanza, evidenziata dagli appellanti, che l'accordo verbale non contemplasse un termine finale per l'adempimento, dal momento che, stando alle pattuizioni in precedenza ricostruite, le parti si erano limitate a fissare un termine *a partire dal quale* sorgeva l'obbligo per i promittenti alienanti di cedere le quote (termine individuabile nella costituzione della società), dal che conseguiva l'immediata esigibilità della prestazione da parte dei promissari acquirenti (art. 1183, comma 1, c.c.), prestazione che, tuttavia, era divenuta non più attuabile proprio per effetto dell'illustrata cessione delle quote a terzi.

Parimenti infondate sono le lagnanze degli appellanti sulla ritenuta errata valutazione delle dichiarazioni dei testi. Come da loro stessi evidenziato nell'atto di appello, il teste di parte attrice Anna moglie di Sebastiano Labagnara, ha dichiarato espressamente che: *"in una occasione siamo stati contattati per andare dal notaio, ma sono stati richiesti altri soldi"*; questa deposizione va presa in esame unitamente a quanto riferito dal teste di parte convenuta Carmela Davia Moscato, moglie di Giuseppe la quale nel corso dell'istruttoria ha dichiarato: *"sono stati gli attori che non si sono mai prestati a formalizzare l'accordo, non sono mai venuti dal notaio e più volte l'incontro è stato rinviato. Gli attori facevano questioni sul merito dell'accordo"*.

Orbene, entrambe le deposizioni rilevano in senso sfavorevole agli appellanti.

Risulta non contestato ed ormai coperto dal giudicato interno l'accertamento

dell'ammontare della somma versata dal _____ e dal _____ in favore del _____ e di Rete Service S.R.L., somma pari a 292.000,00 €. Dalla relazione di quest'ultima del 14.9.2005 risulta che la compagine sociale della costituenda Rete Tributi S.R.L. (poi divenuta Getri S.R.L.) sarebbe stata costituita per il 70% da Rete Service S.R.L. e Giuseppe _____ e per il restante 30% da " _____ ed altri"; inoltre veniva specificato che *"l'acquisto delle quote del 30% della costituenda Rete Tributi S.R.L. è pari ad € 200.000,00 (contro un valore nominale di € 240.000,00, quale riconoscimento per consulenza prestata alla Rete Service S.R.L.)"*. E' di immediata evidenza che gli odierni appellati hanno versato una somma maggiore rispetto a quella pattuita ed è a questa circostanza che si riferiscono le testimonianze summenzionate quando alludono a *"questioni sul merito dell'accordo"* ed a *"sono stati richiesti altri soldi"*; queste somme ulteriori menzionate dai testi non sono, come sostenuto dall'appellante, le spese e gli oneri notarili pacificamente dovuti dalla parte cessionaria, ma la differenza tra il valore delle quote pattuito e quanto in concreto versato da _____ e _____

5.3. Il primo motivo è parimenti infondato.

Le argomentazioni poste dal primo Giudice a sostegno del rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Getri S.R.L., seppur corrette, appaiono insufficienti e vanno pertanto integrate con quanto risulta dalla documentazione in atti. Nella relazione del 15.1.2007 la stessa Getri riportava *"il riepilogo dei versamenti effettuati dal gruppo _____ per l'acquisizione delle quote sociali"*, ammontanti a 114.000,00 € per l'anno 2005 e 178.000,00 € per il 2006; in sostanza, quindi, Getri S.R.L. riconosceva sia il credito pari a 292.000,00 € di Sebastiano _____ ed Antonio _____ sia la sua matrice causale, ovvero l'acquisto delle quote della società.

Inoltre, nell'atto di costituzione di Getri S.R.L. per notar Franco Pasqualino,

racc. n. 9419, rep. n. 23131, risulta a pag. 2 che *“la quota sottoscritta dal socio Rete Service S.R.L. viene interamente liberata mediante il conferimento della piena ed esclusiva proprietà del ramo d'azienda di sua proprietà corrente in Sant'Agata de' Goti alla Via Roma, n. 75 [...] il valore del complesso aziendale conferito è pari ad euro ottocentomila (800.000,00), corrispondente al valore come sopra assegnato dalle parti”* e che *“il conferimento viene effettuato per il valore e con tutti i beni ivi esistenti organizzati per l'esercizio dell'attività di accertamento e assistenza nella riscossione dei tributi”*. La rilevazione della concreta entità di detto conferimento non è di poco momento per quel che qui interessa, in quanto l'art. 2560 c.c. prevede che *“l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”*. Questa norma, pacificamente applicabile anche in caso di cessione del ramo d'azienda, applicata al caso di specie consente di rilevare che: a) l'originario debito di Rete Service S.R.L. nei confronti degli odierni appellati veniva trasferito in capo alla costituenda Getri S.R.L.; b) si trattava di un debito inerente alla gestione del ramo d'azienda ceduto, in quanto fin dagli atti introduttivi le parti hanno concordemente sostenuto che i pagamenti effettuati da _____ e _____ erano stati chiesti dal _____ in qualità di legale rappresentante di Rete Service S.R.L., al fine di finanziare la sua attività di accertamento e liquidazione di tributi ed entrate di Comuni e Province. E' principio ormai pacifico in giurisprudenza quello per cui l'acquirente di un ramo di azienda risponde ai sensi dell'art. 2560 c.c. dei debiti pregressi a condizione che essi siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto (così Cass. n. 13319 del 2015).

Va respinta, dunque, anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Getri S.R.L.

L'appello è, nella sua globalità, infondato.

6. Le spese seguono la soccombenza.

Esse sono liquidate in dispositivo, con esclusione del compenso per la fase istruttoria perché non svoltasi.

Deve darsi inoltre atto della sussistenza del presupposto per la pronuncia di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giuseppe Rete Service S.R.L. e Getri S.R.L. in liquidazione nei confronti di Anna Fabio Paolo ed Alessandro (tutti in qualità di eredi di Sebastiano nonché Antonio


a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

b) condanna gli appellanti in solido tra loro a rimborsare le spese del grado agli appellati, liquidandole in complessivi 11.000,00 € per compensi (di cui 5.500,00 € in favore del e la restante parte tra gli eredi del in proporzione alle rispettive quote ereditarie), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15%; distrae le somme in favore degli avv.ti Francesco Fusco ed Emilia Pancari;


c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Napoli, il 19.3.2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Tribunale
12 11/04/19
R.g.a.c.c. 621/2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Fiorella Franchini